

	<b>CONTRATTO D'APPALTO</b>	
	RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASERMA	
	DELLA GUARDIA DI FINANZA DI FIDENZA (PR) IN VIA DAMIANO CHIESA	
	S.N.C. CON L'UTILIZZO DI METODI DI GESTIONE INFORMATIVA ED	
	APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICO	
	AMBIENTALE LEED BD+C.	
	<b>CUP: G53I19000030001 – CPV 45216110-8 – CIG 93267494C1</b>	
	stipulato per Atto Pubblico Notarile Informativo ex art. 32, comma 14 del	
	D.lgs. 50/2016, così come modificato dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55,	
	pubblicata sulla G.U.R.I. n. 140 del 17/06/2019, di conversione con	
	modificazioni del D.L. 18/04/2019, n. 32 (in seguito Codice) che verrà	
	conservato a norma presso la struttura predisposta e gestita dal	
	Consiglio Nazionale del Notariato ex art. 6 comma 5 D.L. 18 ottobre	
	2012 n. 179 convertito con L. 17 dicembre 2012 n. 221	
	L'anno duemilaventidue il giorno _____ del mese di _____	
	In Bologna, presso la sede della Direzione Regionale Emilia Romagna	
	dell'Agenzia del Demanio in Piazza Malpighi n. 19,	
	1	

si stipula

**TRA**

- il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il giorno \_\_/\_\_/\_\_\_\_, il quale

interviene al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza

dell'Agenzia del Demanio-Direzione Regionale Emilia Romagna, con

sede in Bologna, Piazza Malpighi n. 19, codice fiscale 06340981007,

indirizzo di posta elettronica certificata:

dre\_EmiliaRomagna@pce.agenziademanio.it, ivi domiciliato per la

carica, visti i poteri attribuiti ai Responsabili delle Strutture Centrali e

Territoriali dell'Agenzia del Demanio con Determinazione del Direttore

dell'Agenzia del Demanio n. 96 prot. n. 2021/22398/DIR del 17/12/2021,

nominato Direttore della Direzione Regionale Emilia Romagna

dell'Agenzia del Demanio come da comunicazione organizzativa n. 14

del 0302/2022 e in forza del nuovo Regolamento di Amministrazione e

Contabilità dell'Agenzia del Demanio deliberato dal Comitato di

Gestione in data 12 ottobre 2021, approvato dal Ministero dell'economia

e delle finanze in data 26 novembre 2021 con condizioni recepite dal

Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021, pubblicato nel

sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 17 dicembre 2021 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 30/12/2021 n. 309, tutti documenti agli atti della Agenzia del Demanio (di seguito anche la Stazione Appaltante),

**E**

- il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_\_\_, il quale interviene e agisce nel presente atto non per sé, ma esclusivamente nella sua qualità di \_\_\_\_\_, e quindi in nome e per conto, della società \_\_\_\_\_

(di seguito denominato “Appaltatore” e, unitamente all’Agenzia del Demanio, “le Parti”);

**PREMESSO**

- che la Direzione Regionale dell’Emilia Romagna, nell’ottica di gestione del patrimonio immobiliare dello Stato e delle esigenze di risparmio della spesa pubblica (Legge Finanziaria 2010) ha avviato un programma di

	razionalizzazione finalizzato alla dismissione dell'immobile attualmente	
	detenuto in regime di locazione passiva in Fidenza, Piazza Vincenzo	
	Gioberti n. 7, di proprietà del Fondo P1 e che ospita, tra gli altri, la	
	tenenza della Guardia di Finanza;	
	- che nell'ambito di tale programmazione, a seguito di interlocuzioni con	
	l'Agenzia del Demanio, il Comune di Fidenza, con nota prot.n.27164 del	
	13/07/2018 ha reso disponibile un suolo di sua proprietà (individuato al	
	foglio n.59 p.IIa n.10) per la realizzazione dell'iniziativa, con lo strumento	
	della concessione del diritto di superficie della durata di 99 anni in favore	
	dello Stato, attraverso l'Agenzia del Demanio;	
	- che con atto rep. 22819 AACC del 08/04/2019, il Comune di Fidenza	
	ha concesso il diritto di superficie della durata di 99 anni in favore dello	
	Stato sul proprio suolo, individuato al foglio n.59, mappali 41 (sub 1 e	
	2), 2359 e 2360, comprensivo di un immobile esistente da demolire;	
	- che per la realizzazione dell'iniziativa, in data 02/12/2019 l'Agenzia del	
	Demanio e la Guardia di Finanza hanno stipulato una convenzione nella	
	quale veniva stabilita la concorrenza dei finanziamenti per la	
	realizzazione dell'iniziativa gravanti per € 2.940.459,00 in capo	

	all'Agenzia del Demanio (cap.7754) e per € 500.000,00 (cap.7852/01)	
	in capo alla Guardia di Finanza;	
	- che al fine di avviare l'intervento <i>de quo</i> è stata svolta l'attività di	
	progettazione e tutte le iniziative consequenziali, come descritto nei	
	documenti che precedono il presente atto e che sono a conoscenza	
	dell'Appaltatore;	
	- che per quanto riguarda l'esecuzione dei suddetti lavori è stato	
	nominato, con nota di questa Amministrazione recante protocollo	
	numero 271 del 12/01/2022, Responsabile Unico del Procedimento (da	
	ora in poi anche solo il RUP) l'Arch. Ciro Iovino;	
	- che, successivamente la Stazione Appaltante, con determina a	
	contrarre numero 10837 del 15/07/2022, ha indetto una procedura	
	negoziata, senza bando, ai sensi degli art. 63 del d. lgs. 50/2016 come	
	modificato, quanto alle soglie di riferimento, dall'art. 1, comma 2, lettera	
	b) del D.L. 76/2020 convertito il Legge 120/2020 e come modificato	
	dall'art. 51, comma 1, lettera a) punto 2.2.) del D.Lgs 77/2021 convertito	
	in Legge 108/2021, per l'affidamento dei " <i>LAVORI DI REALIZZAZIONE</i>	
	<i>DELLA NUOVA CASERMA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI</i>	

FIDENZA (PR) IN VIA DAMIANO CHIESA S.N.C. CON L'UTILIZZO DI METODI DI GESTIONE INFORMATIVA ED APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICO AMBIENTALE LEED BD+C.”;

- che, alla procedura de qua ha partecipato la società \_\_\_\_\_

- che quanto all'offerta tecnica, la predetta ha avanzato una proposta migliorativa rispetto a quella della Stazione Appaltante, impegnandosi ad eseguirla;

- che, quanto alla componente economica dell'offerta, la predetta ha offerto un ribasso dello \_\_\_\_% (\_\_\_\_\_) rispetto all'importo posto a base d'asta di Euro 2.417.655,32 oltre IVA come per legge ed oneri previdenziali ove previsti, a cui vanno aggiunti Euro 40.869,22 come costi della sicurezza ed Euro 13.726,28 di costi della sicurezza da COVID-19, solo se dovuti come misura di tutela dalla diffusione del virus Covid 19, impegnandosi ad eseguire l'appalto di che trattasi per la somma complessiva di Euro \_\_\_\_\_;

- che quanto alla componente temporale dell'offerta proposta, la predetta ha offerto un ribasso nella misura massima consentita dal

	disciplinare di gara del ____% (____), impegnandosi ad eseguire la	
	prestazione richiesta in complessivi _____ giorni;	
	- che la Stazione Appaltante, con determina prot. n. _____ del	
	___/___/_____, ha aggiudicato l'appalto di che trattasi in favore del	
	predetto O.E.;	
	- che il RUP, con dichiarazione recante prot. n. _____ del	
	___/___/_____ ha verificato il possesso dei requisiti di ordine generale e	
	speciale in capo all'aggiudicatario ed ha pertanto attestato l'efficacia	
	dell'aggiudicazione in questione;	
	- che l'Appaltatore ha prodotto a garanzia degli obblighi nascenti dal	
	presente contratto la polizza fideiussoria n. _____ emessa	
	dalla compagnia _____ il ___/___/_____, a titolo di cauzione	
	definitiva ex art. 103 del D.lgs. 50/2016, dell'importo di Euro	
	_____, in corso di validità;	
	- che l'Appaltatore ha inoltre prodotto la polizza assicurativa n. _____	
	emessa dalla compagnia _____ il ___/___/_____ per danni di	
	esecuzione, per responsabilità civile, terzi e garanzia di manutenzione,	
	in corso di validità che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i	

rischi connessi all'esecuzione dei lavori;

tutto ciò premesso, le parti costituite, come sopra rappresentate,

convengono e stipulano quanto segue:

### **Articolo 1 Premesse e Documenti**

Le premesse che precedono e gli atti materialmente allegati al presente contratto, che di seguito si riepilogano, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso:

#### **ALLEGATO A: Capitolato Speciale d'Appalto**

*(eventuali altri allegati)*

Si intendono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto, benché non materialmente allegati, i seguenti documenti per l'affidamento dei lavori di cui in epigrafe, depositati agli atti della Stazione Appaltante e in particolare:

- il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il Capitolato speciale allegato o non previsto da quest'ultimo;



	- tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo;	
	- l'elenco dei prezzi unitari del progetto;	
	- il PSC, nonché le proposte integrative di cui all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;	
	- il POS;	
	- il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento generale;	
	- il computo estimativo metrico (art. 32 comma 14-bis D.Lgs. 50/2016 s.m.i.);	
	- l'Offerta tecnica, economica e temporale dell'Appaltatore;	
	- il Patto d'integrità;	
	- la Scheda fornitore.	
	<b>Articolo 2 Oggetto e obblighi dell'Appaltatore</b>	
	La Stazione Appaltante concede all'Appaltatore, che accetta, senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione della nuova caserma della Guardia di Finanza di Fidenza (PR) in via Damiano Chiesa s.n.c. con l'utilizzo di metodi di gestione informativa ed applicazione del protocollo di sostenibilità energetico ambientale LEED BD+C.	

	L'appaltatore si impegna all'esecuzione delle prestazioni alle condizioni	
	di cui al presente contratto a quelle di cui al capitolato speciale d'appalto	
	ed a quelle dei documenti richiamati al precedente articolo 1.	
	Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le	
	provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e	
	secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale, con le	
	caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto	
	esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari	
	costruttivi e ai progetti esecutivi, dei quali l'appaltatore dichiara di aver	
	preso completa ed esatta conoscenza.	
	L'Appaltatore solleva la Stazione Appaltante da ogni responsabilità	
	penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione e	
	all'esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà dunque	
	derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del	
	corrispettivo contrattuale. Tutte le opere concernenti il presente	
	contratto dovranno essere eseguite in conformità agli elaborati tecnici	
	ed al Cronoprogramma ed al Piano di Sicurezza e Coordinamento, che	

	formano parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati.	
	<b>Articolo 3 Tempi di esecuzione, penali e sospensioni dei lavori</b>	
	Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in <b>giorni</b> _____ ( _____ ) naturali consecutivi decorrenti dalla data riportata nel verbale di inizio lavori di cui al successivo art. 4 del presente contratto.	
	Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1,00 per mille (uno per mille) dell'importo contrattuale, come stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto, fatta salva la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 16 del presente atto nell'ipotesi in cui l'importo della penale superi il limite del 10% dell'importo contrattuale.	
	Per le ulteriori ipotesi in cui si applicano le penali si fa espresso rinvio a quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto.	
	L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento per eventuali	

	danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.	
	Quanto alle sospensioni si fa espresso riferimento a quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto.	
	<b>Articolo 4 Consegna ed inizio dei lavori e specifiche prescrizioni in ordine all'esecuzione.</b>	
	Il Direttore dei Lavori, Previa autorizzazione del RUP, provvederà alla consegna dei lavori.	
	L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del presente contratto, in seguito a consegna risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore nel rispetto dell'art. 5 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49.	
	Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori senza giustificato motivo, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva oppure fissare un nuovo termine perentorio per la consegna, ferma	

restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla Stazione Appaltante, l'esecutore potrà chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13 dell'art. 5 del D.M. n. 49/2018.

Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo secondo le modalità di calcolo stabilite nel Capitolato speciale.

Particolari prescrizioni sono dettate per l'esecuzione dei lavori dal capitolato speciale d'appalto al paragrafo 18.

#### **Articolo 5 Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione**

Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio

di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione.

Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato speciale o nel contratto.

## **Articolo 6**

### **Corrispettivi e disciplina pagamenti - anticipazione**

In ragione del ribasso offerto in sede di gara (pari allo \_\_\_\_\_% dell'importo ribassabile) l'ammontare contrattuale è di complessivi **Euro** \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ / \_\_) oltre IVA, di cui Euro XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di costi della

sicurezza ed Euro XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX) di costi della sicurezza da COVID-19, solo se dovuti come misura di tutela dalla diffusione del virus Covid 19.

Come previsto all'art. \_\_\_\_\_ del Capitolato speciale d'appalto, il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 43, comma 7 del D.P.R. 207/2010.

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, ferme restando le condizioni di cui al Capitolato speciale.

I prezzi dell'elenco prezzi unitari ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore, con gli stessi criteri di cui all'articolo 2 del Capitolato speciale, costituiscono l'«elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantità eseguite.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate.

Come stabilito dall'articolo 29, co.1, lett. b) del Decreto Sostegni-ter,

	(D.L. 4/2022) rubricato “ <i>Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici</i> ”, convertito in L. 25/2022, è prevista la clausola di revisione prezzi e/o compensazione.	
	Quanto alla disciplina della stessa si fa espresso riferimento a quanto stabilito dalla norma succitata.	
	Le rate di acconto sono dovute ogni volta che i lavori eseguiti raggiungono un importo non inferiore a Euro 150.000,00, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 14 comma 1 del DM n. 49 del 07/03/2018.	
	Il RUP, ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso.	
	Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'art. 35, comma, 18 del Codice dei Contratti.	
	I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di	



	avanzamento dei lavori ai sensi dell'articolo 185 del D.lgs. 18 agosto	
	2000, n. 267.	
	In deroga al comma 1 dell'art. 24 del Capitolato, se i lavori eseguiti	
	raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento)	
	dell'importo di contratto, può essere emesso uno stato di avanzamento	
	per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1,	
	ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo	
	contrattuale. Quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati	
	di pagamento precedentemente emessi sia inferiore al 5,00%	
	dell'importo contrattuale, non può essere emesso alcun stato di	
	avanzamento. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto	
	finale e liquidato ai sensi dell'articolo del capitolato. Per importo	
	contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente	
	adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.	
	Le fatture dovranno essere emesse dall'Appaltatore e trasmesse in	
	formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui	
	all'art. 2 comma 1 del D.M. 03/04/2013 n. 55, disciplinante la gestione	

dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI) e dovranno essere intestate all'Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, via Barberini n. 38, cap 00187 Roma, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato il codice IPA RBSRLK, il numero di ODA che sarà tempestivamente comunicato dal RUP preliminarmente all'emissione della fattura elettronica, il CIG e il CUP, nonché il numero di protocollo del presente atto e la dicitura "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 (Split Payment). Eventuali ulteriori informazioni da inserire all'interno del tracciato verranno comunicate dal RUP, da contattare preliminarmente all'emissione della fattura per il tramite del SDI.

Quanto dovuto sarà liquidato, previa verifica della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato nell'allegata "Scheda Fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010" compilata dall'Appaltatore. Ai fini dei pagamenti, la Stazione Appaltante

	effettuerà le verifiche di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 secondo	
	le modalità previste dal D.M. 40/2008.	
	L'Appaltatore si riserva di chiedere l'anticipazione del prezzo secondo	
	quanto previsto dall'art. 35, comma 18, del Codice degli Appalti.	
	L'erogazione dell'anticipazione in questione è subordinata alla	
	costituzione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di	
	importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale	
	applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa	
	secondo il cronoprogramma della prestazione.	
	In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, decade per	
	l'Appaltatore il diritto all'anticipazione del prezzo secondo quanto	
	previsto dall'art. 35, comma 18, del Codice degli Appalti.	
	<b>Articolo 7 Tracciabilità dei flussi finanziari</b>	
	Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 136/10, l'Appaltatore	
	si obbliga a utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla	
	commessa, indicato nella "Scheda Fornitore e comunicazione ex art. 3	
	Legge 136/2010", nell'ambito della quale sono stati individuati i soggetti	
	abilitati ad eseguire movimentazioni sugli stessi. L'Appaltatore dovrà	

comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. L'Appaltatore dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge. L'Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all'art. 3 comma 9 della legge n. 136/2010. L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato.

	<b>Articolo 8 Capitolato Generale</b>	
	Forma parte integrante del presente contratto, per quanto lo stesso non	
	venga materialmente allegato, il Capitolato Generale per gli Appalti di	
	Opere approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145.	
	<b>Articolo 9 Osservanza delle norme in materia d'impiego</b>	
	L'Appaltatore si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di	
	tutte le norme vigenti e di quelle che eventualmente fossero emanate	
	durante l'esecuzione dei lavori in materia di assunzione e di impiego di	
	mano d'opera. L'impresa ha l'obbligo, altresì, di fornire mensilmente al	
	Direttore dei Lavori l'importo dei lavori eseguiti nel mese, nonché il	
	numero delle giornate lavorative impiegate nello stesso periodo.	
	L'Appaltatore si obbliga, altresì, a produrre documentazione fotografica	
	dell'opera che verrà eseguita nella misura e secondo le modalità da	
	stabilire. L'Appaltatore è vincolato alla scrupolosa osservanza delle	
	norme per la protezione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni di cui	
	al D.P.R. 07/01/1956 n. 156. Si richiama inoltre l'Appaltatore	
	all'osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in	
	materia d'impiego.	

	<b>Articolo 10 Piano di Sicurezza e Coordinamento</b>	
	<b>e Piano Operativo di Sicurezza</b>	
	L'Appaltatore ha l'obbligo di attenersi al Piano di Sicurezza e	
	Coordinamento messo a disposizione dalla Stazione Appaltante.	
	L'Appaltatore resta obbligato a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n.	
	81/2008 e s.m.i., oltre alle specifiche disposizioni contenute nel	
	Capitolato Speciale d'Appalto al "Capo 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA	
	DI SICUREZZA".	
	<b>Articolo 11 Osservanza norme contratti collettivi - Ritenute</b>	
	L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti	
	collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,	
	assicurazione e assistenza dei lavoratori. A garanzia di tale osservanza,	
	sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello	
	0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Dell'emissione di ogni	
	certificato di pagamento il Responsabile del Procedimento provvede a	
	dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti	
	previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.	
	L'Amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette	

	di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti	
	che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. Le ritenute	
	possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto	
	finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo, ove gli enti	
	suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente	
	eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento	
	della richiesta del Responsabile del Procedimento.	
	<b>Articolo 12 Ritardo nel pagamento del personale dipendente</b>	
	In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale	
	di cui al comma 5 dell'art. 30 del D.Lgs 50/2016, il Responsabile Unico	
	del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni	
	caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.	
	Ove egli non provveda, o non contesti formalmente e motivatamente la	
	legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione	
	Appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori	
	le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute	
	all'Appaltatore in esecuzione del contratto. I pagamenti di cui sopra, fatti	
	dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a	

	cura del Responsabile del Procedimento e sottoscritte dagli interessati.	
	Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte	
	dell'Appaltatore, il responsabile del pro-cedimento provvede all'inoltro	
	delle richieste e delle contestazioni all'Ufficio provinciale del lavoro e	
	della massima occupazione per i necessari adempimenti.	
	<b>Articolo 13 Tabella di cantiere</b>	
	In ottemperanza a quanto previsto nella Circolare del Ministero dei	
	Lavori Pubblici del 01/06/1990 n. 1729/U.L., relativa all'obbligo di	
	apporre le tabelle informative nei cantieri di lavoro, l'Impresa esecutrice	
	si obbliga ad installare e mantenere nel cantiere, durante tutto il periodo	
	di esecuzione dei lavori, apposita tabella in n. ____ esemplare di	
	dimensioni non inferiori a mt. 1 (larghezza) per mt. 2 (altezza), collocata	
	in sito ben visibile indicato dal direttore dei lavori, entro cinque giorni	
	dalla consegna dei lavori stessi. Tanto la tabella quanto il sistema di	
	sostegno della stessa dovranno essere eseguiti con materiale di	
	adeguata resistenza e di decoroso aspetto. La tabella dovrà recare	
	imprese a colori indelebili le diciture riportate nello schema tipo, con le	



	opportune modifiche ed integrazioni da apportare, ove occorra, in	
	relazione alle peculiarità delle singole opere. In fondo alla tabella dovrà	
	essere previsto un apposito spazio per l'aggiornamento dei dati e per le	
	comunicazioni al pubblico in merito all'andamento dei lavori. In	
	particolare dovranno essere indicate in tale spazio le sospensioni e le	
	interruzioni intervenute nei lavori con l'illustrazione dei motivi che le	
	hanno determinate e con le previsioni circa la ripresa dei lavori ed i nuovi	
	tempi di completamento dell'opera. Per garantire l'osservanza delle	
	suddette istruzioni, il Direttore dei Lavori potrà eseguire controlli	
	periodici.	
	<b>Articolo 14 Finanziamento dell'opera</b>	
	L'Agenzia del Demanio ha previsto la copertura finanziaria a valere sul	
	Capitolo di spesa copertura all'interno del finanziamento cap. 7754,	
	commessa FPRRAZGDF000119, di € 2.940.459,00, cui si aggiunge un	
	ulteriore fondo di € 500.000,00 reso disponibile dalla Guardia di Finanza	
	per la realizzazione dell'iniziativa – commessa FRERAZGDF000120.	
	<b>Articolo 15 Direzione Tecnica</b>	
	La Direzione Tecnica dei lavori appaltati sarà svolta prioritariamente dal	

	_____ , lo stesso non potrà essere sostituito nella predetta	
	funzione senza l'esplicito assenso dell'Amministrazione appaltante	
	sotto pena della rescissione immediata del predetto contratto e del	
	risarcimento dei danni.	
	<b>Articolo 16 Risoluzione del contratto</b>	
	Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non	
	scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad	
	adempiere, mediante pec, assegnando un termine non superiore a 15	
	(quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione per	
	l'adempimento.	
	Fermo restando quanto previsto dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016,	
	l'Agenzia potrà inoltre risolvere il contratto per una delle seguenti	
	clausole risolutive espresse ex art.1456 c.c.:	
	a. frode nell'esecuzione del Contratto;	
	b. sussistenza, anche di uno solo, dei motivi di esclusione di cui all'art.	
	80 del Codice appalti o mancanza e/o decadenza della qualificazione	
	SOA richiesta dal Bando;	
	c. mancata presa in consegna dei Lavori o la mancata presentazione	

	per la presa in consegna dei Lavori dell'Appaltatore, entro il termine	
	fissato dalla Stazione appaltante;	
	d. ritardo dell'Appaltatore nell'esecuzione dei Lavori, derivante da cause	
	imputabili allo stesso, manifestatosi con l'ingiustificata interruzione delle	
	attività in cantiere che si protragga per oltre 45 (quarantacinque) giorni;	
	e. ritardo dell'Appaltatore nell'ultimazione dei Lavori, derivante da cause	
	imputabili allo stesso, di entità tale da superare, in penali giornaliere, il	
	10% (dieci per cento) dell'Importo contrattuale;	
	f. violazioni gravi del piano di qualità;	
	g. gravi negligenze e/o le gravi contravvenzioni agli obblighi contrattuali	
	assunti che pregiudichino il regolare e puntuale svolgimento dei Lavori;	
	h. affidamento in subappalto, o cottimo, di lavori, in violazione della	
	vigente disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale in materia;	
	i. cessione del Contratto o cessione non autorizzata dei relativi crediti;	
	j. grave inosservanza dei piani di sicurezza, ovvero degli obblighi che la	
	normativa vi-gente pone a carico dei datori di lavoro, ivi attinenti quelli	
	alla sicurezza sul lavoro, ovvero delle misure generali previste dalle	
	vigenti normative in materia di salute dei lavoratori e tutela ambientale;	

	k. fallimento dell'Appaltatore, ovvero messa in stato di procedura concorsuale coatta, o altra condizione equivalente;	
	l. inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui alla Legge 136/2010;	
	m. mancato rispetto degli obblighi previsti dal GDPR 679/2006 e ss.mm.ii. e dei relativi regolamenti di attuazione;	
	n. affidamento di lavori al subappaltatore, sia che si tratti di impresa, che di lavoratore autonomo, anche di fatto, senza previa autorizzazione scritta della Stazione Appaltante, comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il Contratto in danno dell'Appaltatore ed è ragione di risarcimento danni, in misura pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno. Restano ferme le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e ss.mm.ii.;	
	i. la mancata trasmissione alla Stazione Appaltante dei documenti, di cui al <span style="background-color: yellow;">      </span> Capitolato speciale, determina l'inadempimento grave	

	dell'Appaltatore e, pertanto, è causa di risoluzione del Contratto e	
	ragione di risarcimento danni, in misura pari al 10% (dieci per cento)	
	dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno.	
	- mancato reintegro della cauzione definitiva nei termini previsti;	
	- adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico	
	dell'Agenzia;	
	- inadempimento agli obblighi di tracciabilità;	
	- violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione	
	del Patto di integrità presentato in sede di manifestazione d'interesse.	
	Detta risoluzione espressa diventerà operativa a seguito della	
	comunicazione ex art. 1456 c.c. che la Stazione Appaltante darà per	
	iscritto all'Appaltatore, tramite posta elettronica certificata.	
	In caso di risoluzione sarà corrisposto all'Appaltatore il prezzo	
	contrattuale delle attività effettuate, detratte le eventuali penalità e	
	spese di cui ai precedenti articoli.	
	La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere unilateralmente	
	dal contratto secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 109 del D.Lgs.	
	50/2016.	

	<b>Articolo 17 Codice etico</b>	
	L'Appaltatore si impegna ad osservare il Modello di organizzazione,	
	gestione e controllo dell'Agenzia ex D.Lgs. 231/2001 s.m.i, reperibile sul	
	sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo	
	Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l'Agenzia al rischio	
	dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto.	
	L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento	
	contrattuale e legittima l'Agenzia a risolvere il contratto ai sensi e per gli	
	effetti di cui all'art. 1456 c.c..	
	L'Appaltatore si impegna, inoltre, a manlevare l'Agenzia da eventuali	
	sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione	
	dell'impegno di cui sopra.	
	<b>Articolo 18 Cessione del contratto e subappalto</b>	
	È fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il	
	presente contratto a pena di nullità.	
	Il subappalto sarà consentito, previa autorizzazione della Stazione	
	appaltante, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n.	
	50/2016, così come modificato dall'art. 49 del D.L. 31 maggio 2021, n.	
	30	

	77, convertito con modificazioni della legge n. 108 del 2021, purché	
	dichiarato in sede di offerta e fatta sempre salva la verifica del possesso	
	in capo al subappaltatore dei requisiti richiesti dalla norma.	
	<b>Articolo 19 Norme di rinvio</b>	
	Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto, si rimanda alla	
	normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici	
	e al codice civile nonché al Capitolato Generale di cui al D.M.	
	19/04/2000 n. 145.	
	<b>Articolo 20 Controversie e foro competente</b>	
	Eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore relative	
	all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto	
	saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del Foro di Bologna.	
	<b>Articolo 21 Domicilio</b>	
	Ad ogni effetto le parti eleggono il proprio domicilio rispettivamente:	
	l'Agenzia del Demanio presso la Direzione Regionale Emilia Romagna,	
	sede di Bologna, Piazza Malpighi n. 19, dichiarando di voler ricevere le	
	comunicazioni a mezzo PEC all'indirizzo	
	<a href="mailto:dre_emiliaromagna@pce.agenziademanio.it">dre_emiliaromagna@pce.agenziademanio.it</a> , l'Appaltatore all'indirizzo	
	31	

PEC

### **Articolo 22 Spese del contratto**

Le spese inerenti e conseguenti al presente atto, ivi comprese quelle per la registrazione, marche da bollo e consequenziali sono a carico esclusivo dell'Appaltatore che con la stipula del presente atto si impegna a corrispondere.

### **Articolo 23 Trattamento dei dati personali**

Come già chiarito nella documentazione di gara e con l'informativa privacy sottoscritta dall'Appaltatore al momento della presentazione dell'offerta, l'Agenzia del Demanio ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del GDPR Regolamento UE 2016/679 tratterà i dati relativi al presente contratto nel rispetto dei principi di sicurezza e riservatezza. Le Parti danno atto della correttezza e rispondenza al vero dei dati stessi, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una non corretta imputazione dei dati medesimi negli archivi elettronici e cartacei. Fermo restando quanto sopra, l'appaltatore esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati in relazione alle finalità connesse al servizio



	richiesto.	
	Le parti dichiarano di essere state informate sugli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013, relativamente alle informazioni derivanti dall'affidamento del presente Contratto.	
	<b>Articolo 24 Obbligo di riservatezza</b>	
	L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui sia a conoscenza, o in possesso, durante l'esecuzione del Contratto, o, comunque, in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dello stesso.	
	All'Appaltatore è fatto divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, foto-grafie e disegni dell'Opera, salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante.	
	L'obbligo suddetto sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario, o predisposto, in esecuzione del Contratto.	
	L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri	

dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, seppur a vario titolo, nell'esecuzione del Contratto, dei suddetti obblighi di segretezza.

\*\*\*\*\*

La firma elettronica del legale rappresentante dell'appaltatore significa anche, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., specifica approvazione, ove occorra, delle disposizioni di cui agli artt. 2 Oggetto e Obblighi dell'Appaltatore – 3 Tempi di esecuzione, Penali e Sospensioni dei lavori – 6 Corrispettivi e disciplina dei pagamenti – anticipazione – 16 Risoluzione del Contratto – 17 Codice Etico – 18 Cessione del Contratto e Subappalto - 20 Controversie e foro competente - 22 Spese del Contratto - 24 Obbligo di riservatezza, del presente atto, avendone ben compreso il significato.

Per l'Appaltatore

\_\_\_\_\_

Il presente atto consta a video di \_\_\_\_\_ pagine intere e parte della \_\_\_\_\_ oltre al documento in allegato.

